



Diventare papà ed usufruire dei permessi per "allattamento"




Permessi per riposi giornalieri della mamma (cosiddetti permessi per "allattamento")

Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a periodo di riposi giornalieri retribuiti (ore di allattamento), con la possibilità di uscire dall'azienda. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

I permessi hanno la seguente durata: due ore anche cumulabili, quando l'orario giornaliero sia pari o superiore alle sei ore, un'ora se l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. Dette ore vengono totalmente indennizzate dall'Inps al datore di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia al precedente [num.7](#) (*Speciale Maternità*).



Quando può usufruire dei suddetti permessi, il padre ?

Il diritto ai riposi è riconosciuto al padre lavoratore qualora il figlio sia affidato a lui soltanto, in caso di morte o grave infermità della madre, oppure in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga per scelta.

Nel caso in cui la madre sia una casalinga, cosa succede ?

Dopo una recente sentenza del Consiglio di Stato è intervenuta l'INPS con una circolare particolarmente importante che riconosce al padre, chiaramente ed entro determinati limiti, la possibilità di usufruire dei cosiddetti permessi per "allattamento", anche in questo caso.

INPS**Circolare numero 112 del 15/10/2009**

OGGETTO: Riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 – T.U. maternità/paternità) - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008.

Sommario: Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga si trovi nell'oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività.

L'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri *“nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”*.

In attuazione della citata disposizione, l'Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per madre *“lavoratrice non dipendente”* dovesse intendersi la madre *“lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale”* e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, *“volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”*, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della *“lavoratrice non dipendente”*, possa essere tuttavia *“impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”*.

Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la **madre svolga lavoro casalingo**.
(...)

L'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri **casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili)**.

Pertanto, in presenza delle predette condizioni, **opportunamente documentate**, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).

Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).

In caso di parto plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001), trovano applicazione le disposizioni già fornite con circolare 95 bis/2006 (punto 7.3): in particolare, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.

Utilizzate l'indirizzo e-mail uglcreditoinforma@libero.it per richiedere la trattazione di specifici argomenti, proporre collaborazioni e inviare documenti che possano essere di interesse per la redazione di nuovi numeri. Comunicaci, se vuoi, le tue opinioni e commenti.

La redazione è stata curata dall' avv. Rosario Francese